

COMUNE DI PONTEY
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA



COMMUNE DE PONTEY
REGION AUTONOME VALLEE D'AOSTE

Copia

VERBALE DELIBERAZIONE

GIUNTA COMUNALE

N. 5

OGGETTO:

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2019.

L'anno **duemiladiciannove** addì **sette** del mese di **febbraio** alle ore **quattordici** e minuti **zero** nella sala delle adunanze, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Presente
TILLIER Rudy - Sindaco	Sì
FAVRE Roberto - Vice Sindaco	Sì
LAVOYER Ilaria - Assessore	Sì
NOSSEIN Lorena - Assessore	Sì
Totale Presenti: 4	
Totale Assenti: 0	

Assiste alla adunanza in qualità di Segretario Comunale Signor D.ssa CHAPPELLU SARA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor TILLIER Rudy nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

GC/07/02/2019/5

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – DETERMINAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2019.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato l'art. 54 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «*le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione*»;

Richiamato quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169, della L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*»;

Rammentato che, a decorrere dall'anno 2017 (termini indicati dalla norma nazionale posticipati di un anno in applicazione dell'art. 27, c. 2, della legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19) gli enti locali della Valle d'Aosta e le loro forme associative, hanno l'obbligo di adottare i soli schemi di bilancio e di rendiconto della gestione previsti dal decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 (TUEL) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, e sono tenuti ad osservare le prescrizioni in materia di contabilità contenute nella Parte II del citato TUEL, novellato dalla disciplina dell'armonizzazione, nonché nel D. Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni;

Vista la legge regionale 24 dicembre 2018 n. 12 («*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge di stabilità regionale per il triennio 2019/2021). Modificazioni di leggi regionali*»);

Vista la nota Pec protocollo n. 261/DEL (acquisita al protocollo al n. 225 in data 15.01.2019) trasmessa dalla Presidenza della Regione – Dipartimento Enti Locali relativa alla legge di stabilità regionale 2019/2021;

Atteso che, con Decreto del Ministero dell'Interno del 7.12.2018 (pubblicato in G.U. Serie Generale n. 292 del 17.12.2018), è stato approvato il differimento dal 31.12.2018 al 28.02.2019 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali ed autorizzato l'esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163, comma 3, del T.U. n. 267/2000 e s.m.i.;

Dato atto che, con Decreto del Ministero dell'interno del 25.01.2019 (pubblicato in G.U. Serie Generale n. 28 del 02.02.2019), il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito dal 28.02.2019 al 31.03.2019;

Dato atto che la Legge di Bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019/2021 (legge 30 dicembre 2018, n. 145) in ambito di fiscalità non ha confermato il divieto degli aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato, con conseguente sblocco della leva fiscale;

Richiamato l'art. 172, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. il quale dispone che vengano allegate al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali vengono determinate, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

Richiamato l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale disponeva, a decorrere dal 1.01.2014, l'istituzione dell'**imposta unica comunale (IUC)**, che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore, e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

Considerato che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del

possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Dato atto che l'art. 21, comma 4, lettera n), del vigente Statuto Comunale, a norma di quanto disposto dall'art.23, comma 2, della legge regionale n. 54/1998 e successive modificazioni, demanda alla competenza della Giunta comunale la determinazione delle tariffe dei servizi e delle aliquote tributarie;

Ritenuto opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2019 nell'ambito delle singole componenti che costituiscono l'Imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, precisando che, in ragione della normativa sopra richiamata, la disciplina del tributo rimane sostanzialmente invariata rispetto al 2016;

Considerato pertanto che nel 2019 il Comune potrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base di parametri analoghi a quelli dell'anno precedente, anche in quanto la determinazione del maggior gettito IMU 2019 da accantonare per la successiva restituzione allo Stato per il tramite della Regione dovrebbe intervenire con modalità analoghe a quelle degli anni precedenti;

Richiamato il vigente regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) che disciplina l'imposta municipale propria (IMU), il tributo per i servizi indivisibili (TASI) e la tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 29.04.2016 e successive modificazioni e integrazioni;

Ritenuto quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta unica comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2019, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti, come di seguito:

Imposta Municipale Propria (IMU)

Considerate le modifiche apportate dalla Legge n. 208/2015 all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e alla L. 27 dicembre 2013 n. 147, relative all'Imposta municipale propria (IMU) e al tributo sui servizi indivisibili TASI per l'anno 2016 che presenta alcune differenze rispetto a quella del 2015 rimaste invariate per il 2018 ed in particolare:

- a) è stata abrogata la facoltà di previsione dell'equiparazione all'abitazione principale, nel caso di comodato d'uso gratuito a favore di parenti entro il primo grado in linea retta, per cui è invece imposto ex lege il beneficio della base imponibile ridotta del 50 per cento sussistendo le condizioni ex art. 13 c. 3 lett. 0a) Decreto Legge - 06/12/2011, n. 201 come modificato ex c. 10 art. 1 L 208/2015;
- b) ai sensi dell'art. 1 L 147/13 c. 669 come modificato dall'art. 1 c. 14 L 208/2015 sono escluse dall'imposizione della TASI i terreni agricoli e l'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Considerato che permane la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228, che peraltro non si applica ai Comuni della Valle d'Aosta, tenuti a garantire la restituzione allo Stato a seguito di accantonamento del maggior gettito IMU in base a quanto previsto dall'art. 13, comma 17 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011;

Tributo per i servizi indivisibili (TASI)

Considerato che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

Rammentato che la legge di Stabilità 2016 sanciva l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali non solo del possessore ma anche dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare e che pertanto non era possibile applicare la TASI per gli altri fabbricati in quanto non applicata nel 2015;

Confermata la volontà dell'Amministrazione, nonostante lo sblocco della leva fiscale, di non introdurre la TASI che pertanto non trova applicazione per l'anno 2019 e deve ritenersi sostanzialmente azzerata;

Ritenuto quindi di procedere all'approvazione delle sole tariffe IMU e TARI ad esclusione di quelle della TASI non applicata dal 2015 e nei successivi esercizi finanziari;

Tassa sui rifiuti (TARI)

Premesso che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641-666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102 convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124, e che per l'anno 2019 la relativa disciplina non presenta variazioni;

Considerato pertanto che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- la possibilità (commi 651-652) di commisurare la tariffa tenendo conto:
 - a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES;
 - b) in alternativa, del principio «*chi inquina paga*», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

Considerato che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune determina la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

Considerato che l'art. 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede che il Comune debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

Visto ed esaminato il Piano Finanziario per l'anno 2019 per la gestione dei rifiuti predisposto dall'Unité del communes valdôtaines Mont Cervin, in qualità di Autorità di sub-ATO ed approvato dalla Giunta dell'Unité con deliberazione n. 11 del 24.01.2019, che si allega al presente provvedimento a costituirne parte integrante che prevede una spesa a carico del Comune di Pontey per il 2019 pari ad €. 121.101,74 senza la quantificazione dei costi amministrativi e di riscossione (CARC);

Ritenuto necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del piano finanziario per l'anno 2019, di cui si allega il Piano Economico Finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l'anno 2019;

Precisato che con l'applicazione delle tariffe di cui al presente provvedimento si prevede di garantire la copertura del 100% dei costi inseriti nel Piano Finanziario del Sub-ATO a carico del Comune di Pontey oltre alla quota dei costi diretti del Comune (voce CARC stimata in €. 3.499,00) a fronte di una previsione di entrata di €. 122.656,00 (al netto delle agevolazioni previste da regolamento per €. 1.943,91) iscritta nelle poste dello schema di bilancio 2019/2021, sulla base della proiezione delle tariffe elaborate dal Servizio Tributi Associato dell'Unité del communes Mont Cervin, come da prospetto di calcolo e di copertura dei costi depositato agli atti (prot. 470/2019);

Rammentato che, nella politica tributaria adottata dall'Amministrazione, è stato stabilito e disciplinato nel vigente regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), la riduzione del 25% (sulla componente tariffa variabile) in favore delle utenze che praticano un sistema di compostaggio domestico nel rispetto dei requisiti dettati dall'apposita deliberazione della Regione ai sensi dell'art. 11 della L.R. 31/2007;

Precisato che le tariffe della Tari per il 2019, determinate con il presente provvedimento, vengono fissate in diminuzione rispetto al 2018, confermando l'attenzione e il costante impegno dell'Amministrazione per addivenire ad una corretta e consapevole gestione della raccolta differenziata dei rifiuti da parte della cittadinanza;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi del Regolamento TARI in corso di approvazione, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 della L.R. 9 dicembre 2004 n. 30, in Valle d'Aosta non si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali disciplinato dall'art. 19 D. Lgs. 504/1992 e dall'art. 1, comma 666, della L. 147/2013;

Considerato infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, l'art. 1, comma 688 della n. 147/2013 ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TASI e della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune e ritenuto di mantenere le scadenze già fissate per il 2018;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, rilasciato dal responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i.;

Preso atto del parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 153 comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i.;

Visto il parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento espresso dal segretario dell'art. 9 della L.R. n. 46/98 e dell'art. 49 bis della L.R. 54/98 e s.m.i.

Ad unanimità dei voti espressi in forma palese

DELIBERA

1. di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale (IUC), con efficacia **dal 1.01.2019**:

Imposta municipale propria (IMU)

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 (un solo C2 e un solo C6)	esente
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	3 per mille
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune	7,6 per mille con riduzione del 50% della base imponibile
Aliquota per gli immobili produttivi o destinati all'esercizio di arti e professioni, anche se rientranti in Cat. D (imposta riservata allo Stato), e relative pertinenze	7,6 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	7,6 per mille
Aliquota per le aree edificabili	7,6 per mille
Fabbricati strumentali all'attività agricola e terreni agricoli o incolti	esclusi dall'IMU

- di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2019, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;
- di confermare per l'anno 2019 che in sede di applicazione dell'Imposta Municipale Propria (già ICI) si continuerà ad applicare quanto contenuto nell'atto deliberativo del Consiglio Comunale n. 60 del 30.12.2005 recante l'attribuzione dei valori delle aree edificabili;

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

- di dare atto che la **TASI non viene applicata per l'anno 2019** e che, ai sensi dell'art. 1, comma 676, della L. 147/2013 ed in attesa del consolidamento delle definitive modalità applicative del tributo e della verifica di eventuali diverse esigenze di bilancio, si dispone l'azzeramento dell'aliquota della TASI per tutti gli immobili;

Tassa sui rifiuti (TARI)

- di prendere atto ed approvare, per quanto di competenza, il piano economico finanziario (PEF) dei costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti per l'anno 2019 – redatto dall'Autorità di sub-ATO Monte Cervino ed approvato della Giunta dell'Unité des communes Mont Cervin con deliberazione n. 11 del 24.01.2019 – che si allega in copia alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, con una previsione di spesa a carico del Comune di Pontey di €. 121.101,74 oltre ad €. 3.499,00 (quali costi amministrativi e di riscossione – CARC);
- di confermare anche per l'anno 2019 le previsioni agevolative contenute nel regolamento della TARI approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 29.04.2016 e successive modificazioni;
- di determinare per l'anno 2019, sulla base della proiezione delle tariffe elaborate dal Servizio Tributi Associato dell'Unité del communes valdôtaines Mont Cervin, come da prospetto di calcolo e di copertura dei costi depositato agli atti (protocollo n. 470/2019), in diminuzione rispetto al 2018, le seguenti tariffe della TARI:

Utenze domestiche

Nucleo familiare	Tariffa fissa (€/mq/anno)	Tariffa variabile (€/annø)
1 componente	0,69087	79,21553
2 componenti	0,80602	99,01941
3 componenti	0,88827	118,82329
4 componenti	0,95407	145,22847
5 componenti	1,01986	171,63365
6 o più componenti	1,06921	184,83623

- di stabilire che la tariffa applicabile alle pertinenze delle unità immobiliari ad uso abitativo deve intendersi determinata nella **sola quota fissa attribuita all'utenza domestica di riferimento**, come determinata tenendo conto del numero di occupanti della stessa;

Utenze non domestiche

		Tariffa fissa al mq.	Tariffa variabile al mq
	ATTIVITA' PRODUTTIVE		
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,4292	1,03593
2	Campeggi, distributori carburanti	0,67325	1,61556
3	Stabilimenti balneari	0,53018	1,28258
4	Esposizioni, autosaloni	0,36187	0,96194
5	Alberghi con ristorante	0,90047	1,9732
6	Alberghi senza ristorante	0,76582	1,84741
7	Case di cura e riposo	0,84156	2,02006
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,95096	1,84988

9	Banche ed istituti di credito	0,4881	1,17899
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,93413	2,24945
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,27917	3,07079
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,7574	2,09653
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,97621	2,33824
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,67325	1,4799
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,9173	2,20012
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	2,35637	4,39777
17	Bar, caffè, pasticceria	2,01974	3,67755
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,48115	3,55916
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,296	3,10532
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	2,54993	6,16625
21	Discoteche, night club	0,87522	3,31744
22	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,73216	1,15926

Utenze soggette a tariffa giornaliera: La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%;

- di confermare che la tariffa applicabile alle unità immobiliari condotte da soggetti non residenti, in assenza di apposita dichiarazione, debba essere rapportata al numero dei componenti dell'alloggio così determinato:
 - n. 1 occupante per unità immobiliare se la superficie dell'abitazione dichiarata al catasto urbano è inferiore a mq. 36,
 - n. 2 occupanti per unità immobiliare se la superficie dell'abitazione dichiarata al catasto urbano è superiore a mq. 36;
 - di dare atto che sull'importo della TARI non si applica, ai sensi dell'art. 1 L.R. 9 dicembre 2004 n. 30, il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D. Lgs. 504/1992 e di cui all'art. 1, comma 666 L. 147/2013;
2. di stabilire che la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 2 rate:

TARI	Acconto	31 ottobre 2019
	Saldo	31 marzo 2020
IMU	Acconto	16 giugno 2019
	Saldo	16 dicembre 2019

- 3. di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie per effetto di norme statali in materia;
- 4. di dare atto che le aliquote e tariffe fissate con il presente provvedimento hanno validità con decorrenza dal 1.01.2019 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, c 169, L. 296/2006;
- 5. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione mediante pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
- 6. di disporre che copia della presente deliberazione venga allegata al bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2019/2021 come prescritto dall'art. 172, comma 1, lettera c) del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U. Enti Locali)

e s.m.i. e dal punto 9.3 del principio contabile applicato alla programmazione allegato 4/1 al D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

7. di trasmettere copia della presente deliberazione a tutti gli uffici comunali per l'adozione degli adempimenti di competenza conseguenti al presente provvedimento;
8. di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Tributi Associato (STA) dell'Unité des Communes valdôtaines Mont Cervin per gli adempimenti di competenza;
9. di trasmettere copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione all'albo pretorio on line ai sensi dell'art. 21 del vigente regolamento del Consiglio Comunale.

Il Presidente dichiara chiusa la trattazione dell'argomento, del che si è redatto il presente verbale.
Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.TO TILLIER Rudy

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO D.ssa CHAPPELLU SARA

=====

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Pontey, 15/02/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on Line di questo Comune, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69, a decorrere dal 15/02/2019 al 02/03/2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 52 bis della L.R. 07.12.1998 n. 54, e s.m.i.

Pontey, li 15/02/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO D.ssa CHAPPELLU SARA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 52 ter della L.R. 54/98, così come modificato dalla L.R. 3/03, dal primo giorno della sua pubblicazione all'albo pretorio.

Pontey, li 15/02/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO D.ssa CHAPPELLU SARA